

Deliberazione del Consiglio regionale 21 giugno 2016, n. 147 - 21861

Designazione di un componente, con funzioni di Presidente, dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 36 quinquies della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

visto l'articolo 31 della previgente legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), con il quale è stata demandata alla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la costituzione di un Nucleo di valutazione;

considerato che, in base alla citata disposizione, i componenti del Nucleo erano identificabili nel responsabile della struttura speciale dedicata al controllo di gestione, in due direttori regionali del ruolo della Giunta regionale, in un direttore del ruolo del Consiglio regionale, designati rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché in tre esperti esterni all'amministrazione provvisti di comprovata esperienza e qualificazione nelle discipline del controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale;

rilevato che la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), nel disporre l'abrogazione totale della legge regionale 51/1997, ha provveduto, all'articolo 27, a confermare la previsione di un Nucleo di valutazione quale soggetto di supporto agli organi politici in materia di valutazione della dirigenza, demandando ad un futuro provvedimento organizzativo, da adottarsi d'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento;

vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. 75-13015, che ha previsto una norma di transizione e continuità, stabilendo espressamente che sino alla data di attuazione della nuova composizione del Nucleo di valutazione da definirsi con provvedimento deliberativo della Giunta regionale previa intesa con il Consiglio regionale, continuasse ad operare il Nucleo di valutazione costituito dai componenti previsti ai sensi dell'abrogato articolo 31 della legge regionale 51/1997, nonché la successiva deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2010, n. 1-13087 che ha quindi provveduto alla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione per l'anno 2010, procedendo ad individuare i componenti interni all'amministrazione e confermando, in ottemperanza al principio di continuità sopra delineato, gli esperti esterni precedentemente nominati;

vista la legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 'Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale' in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale), che, dopo aver disposto l'abrogazione dell'originario articolo 27 della legge regionale 23/2008, ha provveduto a disciplinare

l'istituzione di un Organismo indipendente di valutazione, introducendo, nel corpo della legge regionale 23/2008, l'articolo 36 quinquies, in base al quale l'Organismo era composto dal Direttore della struttura competente in materia di risorse umane della Giunta regionale, con funzioni di Presidente, dal Direttore della struttura competente in materia di risorse umane del Consiglio regionale, dal Direttore competente in materia di risorse finanziarie della Giunta regionale nonché da due esperti esterni in possesso di comprovata esperienza in materia di management, di valutazione della performance, di gestione organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione, nominati dalla Giunta regionale, dei quali uno è designato dalla Giunta regionale e uno dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

considerato che il citato articolo 36 quinquies della legge regionale 23/2008 è stato modificato dall'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) prevedendo che l'Organismo indipendente di valutazione sia composto da tre esperti esterni in possesso di comprovata esperienza di management, di valutazione della performance, di gestione, organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione, nominati dalla Giunta regionale e designati uno dalla Giunta regionale, uno dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed uno, con funzioni di Presidente, d'intesa tra i due organi. Il medesimo articolo prevede inoltre che i tre componenti siano supportati dai direttori regionali competenti in materia di risorse umane dei due ruoli della Giunta e del Consiglio regionale;

preso atto altresì che successivamente l'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), nel modificare nuovamente il testo dell'articolo 36 quinquies della legge regionale 23/2008, ha confermato il presupposto che i componenti siano nominati dalla Giunta regionale, ma ha previsto che uno sia designato dalla Giunta regionale, uno dal Consiglio regionale ed uno sia scelto d'intesa tra i due organi e svolga funzioni di presidente dell'Organismo stesso;

visto l'articolo 9 della legge regionale 26/2015 che ha disciplinato la fase di prima applicazione del citato articolo 36 quinquies della l.r. 23/2008 prevedendo, in particolare, che al fine di consentire la continuità dell'attività già avviata, gli incarichi conferiti agli esperti esterni dell'Organismo in carica sono confermati fino alla loro naturale scadenza come previsto dai provvedimenti organizzativi, stabilendo, inoltre, che la Giunta regionale proceda a nominare, d'intesa con il Consiglio regionale, l'esperto esterno con funzioni di Presidente con scadenza contestuale agli esperti esterni confermati; il medesimo articolo stabilisce inoltre che fino alla nomina dell'esperto esterno opera l'Organismo indipendente di valutazione in carica;

preso atto dei requisiti per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione disciplinati dalla deliberazione n. 12 del 2013 adottata dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) le cui funzioni sono ora svolte dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

considerato che con la decisione assunta dall'ANAC nella seduta dell'11 giugno 2014 sono state individuate le modalità di richiesta del parere per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);

considerato altresì che, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le funzioni di cui agli

articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del d.lgs. 150/2009, precedentemente in capo all'ANAC, sono state trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto;

preso atto della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 11 febbraio 2016, n. 15 con cui si è proceduto all'approvazione dell'avviso pubblico relativo alla nomina dell'esperto esterno con funzioni di Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 26/2015, determinando la relativa indennità annuale in euro 23.000,00 al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico e di IVA se dovuta;

considerato che, a seguito, della pubblicazione dell'avviso per la nomina di un componente, con funzioni di Presidente, dell'Organismo indipendente di valutazione della Regione Piemonte sul Bollettino ufficiale della Regione n. 7 del 18 febbraio 2016, con scadenza per la presentazione delle candidature al 4 marzo 2016, sono pervenute complessivamente n. 8 candidature;

considerato che, nella seduta del 13 aprile 2016, la Commissione consultiva per le nomine ha valutato tutte la candidature pervenute, escludendo quelle la cui documentazione risultava non conforme a quanto previsto dall'avviso di riferimento;

preso atto che, sulla base della documentazione prodotta, la Commissione consultiva per le nomine, nella medesima seduta, acquisita l'intesa con la Giunta regionale espressa con nota protocollo del Consiglio regionale A00013057 del 13 aprile 2016, ha ritenuto di individuare nel signor Pier Giorgio Bedogni il nominativo preferenziale per l'incarico da ricoprire poichè, conformemente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, risulta in possesso di idoneo titolo di studio, di esperienza triennale in posizioni di responsabilità nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati nonché in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e adeguate conoscenze informatiche, comprovate da idonea documentazione;

considerato che in data 26 aprile 2016 è stata trasmessa al Dipartimento per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del d.l. 90/2014, la richiesta di parere prevista dall'articolo 14 del d.lgs. 150/2009, in riferimento alla candidatura del signor Pier Giorgio Bedogni;

preso atto che il Dipartimento per la funzione pubblica, in data 19 maggio 2016, ha comunicato di non aver dato seguito all'espressione del parere in quanto la Regione Piemonte, all'atto di nomina dei precedenti due componenti in seno all'Organismo indipendente di valutazione, non ha proceduto ad acquisire i pareri previsti dal citato articolo 14 del d.lgs. 150/2009, precisando tuttavia, nella nota inviata, che la Regione non ha l'obbligo ma solo la facoltà di costituire un Organismo di valutazione ai sensi del medesimo articolo 14 del d.lgs. 150/2009;

ritenuto in ogni caso opportuno procedere alla integrazione dell'attuale composizione dell'Organismo indipendente di valutazione mediante la nomina del Presidente fino alla naturale scadenza degli esperti esterni, prevista per maggio 2017, dando atto che in sede di rinnovo integrale dell'Organismo stesso si seguirà il flusso procedurale previsto dall'articolo 14 del d.lgs. 150/2009;

dato atto che il signor Pier Giorgio Bedogni non risulta versare in alcune delle cause ostative alla nomina di cui alla citata deliberazione dell'ANAC n. 12 del 2013;

dato atto, infine, che il signor Pier Giorgio Bedogni non è componente di altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione, nel rispetto della clausola di esclusività di cui alla citata deliberazione ANAC n. 12/2013,

delibera

- di designare il signor Pier Giorgio Bedogni quale componente, con funzioni di Presidente, dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 36 quinquies della l.r. 23/2008, stante la situazione di transitorietà di cui all'articolo 9 della l.r. 26/2015;
- di dare mandato alla Giunta regionale di procedere alla successiva nomina del soggetto designato, di adottare tutti gli atti necessari alla formalizzazione del contratto con il soggetto nominato e di assumere i conseguenti impegni di spesa sull'apposito capitolo del bilancio regionale.

(omissis)